

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
Ufficio B4
Tel. 0647055322 Fax 06483691

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 3591/C 26 settembre 2005 prot. 8778
e, p.c.: ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA
ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
ROMA
PADOVA
ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 – ROMA

**Oggetto: Registro informatico dei protesti - Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cpc -
Azione giudiziaria delle camere di commercio per l'ottenimento dell'inefficacia
dei provvedimenti di sospensione della pubblicazione dei protesti.**

E' stato richiesto il parere dello scrivente in merito alle problematiche derivanti dalla tenuta del Registro informatico dei protesti, in relazione ai provvedimenti d'urgenza al giudice ordinario ex art. 700 cpc aventi ad oggetto la sospensione della pubblicazione del protesto dal registro informatico, con particolare riferimento all'eventuale azione giudiziaria delle camere di commercio per l'ottenimento dell'inefficacia di tali provvedimenti.

In effetti, il suddetto provvedimento d'urgenza, disciplinato dall'articolo 669 novies e seguenti, perde la sua efficacia quando il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies cpc, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue; in entrambi i casi, su ricorso della parte interessata, il giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza dichiara con ordinanza avente efficacia esecutiva, l'inefficacia del provvedimento e dà le disposizioni per ripristinare la situazione precedente: soltanto al verificarsi di queste condizioni la Camera di commercio sarà legittimata a procedere alla pubblicazione della notizia del protesto sul registro informatico.

Inoltre, anche nel caso in cui sia emessa la sentenza di merito che dichiara l'inesistenza del diritto cautelato, la Camera di commercio potrà iscrivere il dato del protesto solo nel caso di esplicita dichiarazione di inefficacia del provvedimento contenuta nella sentenza stessa, oppure, in mancanza, in presenza di un'ordinanza a seguito di apposito ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento stesso.

Nei predetti casi, in assenza di un soggetto interessato, la camera di commercio dovrebbe assumersi l'onere di presentare ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento d'urgenza per farne dichiarare l'inefficacia, allo scopo di evitare che tale

misura cautelare, che avrebbe di per sé carattere provvisorio, impedendo alla camera stessa di procedere con la pubblicazione della notizia di protesto, si trasformi di fatto in un provvedimento definitivo.

Ciò nonostante, poiché, la presentazione dei suddetti ricorsi comporta dei costi che gravano sul bilancio, è stato chiesto se si possa configurare un obbligo a carico dell'ente camerale, in quanto la Camera stessa ritiene che tali oneri "si possano giustificare soltanto in relazione ad un obbligo e non ad una valutazione di opportunità o correttezza dell'azione processuale".

Tuttavia, pur tenendo conto delle rilevanti novità introdotte nella disciplina dei protesti dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, non sembrerebbe potersi rinvenire sotto il profilo giuridico un vero e proprio "obbligo" all'azione processuale; nondimeno, con l'attivazione del Registro informatico dei protesti, accessibile al pubblico in tempo reale su scala nazionale, lo scrivente non può che riconfermare il parere più volte espresso in passato, anche in relazione alla nuove responsabilità affidate dalla legge al sistema camerale, connesse all'attività certificativa sull'esito della consultazione.

Pertanto, a riguardo si ritiene di dover porre in evidenza soprattutto l'esigenza che le Camere di commercio agiscano per assicurare quella più elevata "*certezza e trasparenza dei rapporti commerciali*" che ha condotto all'istituzione del registro informatico dei protesti (v. art. 3-*bis* del d.l. 18 settembre 1995, n. 381, convertito con la legge 15 novembre 1995, n. 480). In più occasioni questo Dicastero, con proprie circolari, a tutela dell'interesse della collettività, nonché dell'interesse istituzionale degli enti camerali ha affermato che le Camere di commercio siano parte diligente, accertando se i soggetti interessati alla sospensione abbiano iniziato il giudizio di merito e l'esito dello stesso (cfr. circolari nn. 3105/C del 27.3.86, 3181/C del 14.3.89 e 3363/C del 20.2.95); né si scorgono nuove disposizioni, o circostanze sopravvenute, che inducano ad un diverso avviso.

Si comprende la preoccupazione di ordine economico, per i costi che tale iniziativa comporta, tuttavia si osserva che l'art. 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dispone che il diritto annuale dovuto alle Camere di commercio sia determinato tenendo conto, tra l'altro, del "*fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni*".

IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Spigarelli)

F.to SPIGARELLI

MACERONI

sdg/prot/50